

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

Modifica del 20 maggio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012¹ sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

¹ Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli allevatori:

- a. contributi per l'allevamento (sezione 4) per:
 1. tenuta del libro genealogico,
 2. esami funzionali;
- b. contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6).

Art. 15 cpv. 1, 2 e 7

¹ *Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente:

- a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico 12 franchi
- b. esami funzionali:
 1. per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione 9 franchi

¹ RS 916.310

- | | | |
|----|--|--------------|
| 2. | campioni di latte: | |
| – | per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 | 5 franchi |
| – | per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4 | 3.50 franchi |
| – | per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C | 2.20 franchi |
| 3. | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR | 26 franchi |
| 4. | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR | 1 franco |

*⁷ Abrogato**Art. 16 cpv. 1 e 2**¹ Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di equini è il seguente:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico | 400 franchi |
| b. | esami funzionali: | |
| 1. | per ogni esame dello stallone nella stazione | 650 franchi |
| 2. | per ogni esame dello stallone nell'azienda | 50 franchi |

*Art. 17 cpv. 1 e 2**¹ Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico | 150 franchi |
| b. | esami funzionali: | |
| 1. | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso | 4 franchi |
| 2. | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso | 4 franchi |
| 3. | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso | 6 franchi |
| 4. | per ogni esame nella stazione | 450 franchi |
| 5. | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro | 70 franchi |

Art. 18 Contributi per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte

¹ Il contributo per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente:

- | | | |
|----|---|------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico | 21 franchi |
| b. | esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo | 12 franchi |

² Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico | 35 franchi |
| b. | esami funzionali: | |
| 1. | campioni di latte: | |
| – | per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 | 6 franchi |
| – | per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4 | 4.50 franchi |
| – | per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C | 3.20 franchi |
| 2. | per ogni esame della capacità di sviluppo | 26 franchi |

Art. 20 Contributi per l'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

Il contributo per l'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 21 cpv. 1, 2 e 6

¹ *Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di api mellifere è il seguente:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: | |
| 1. | per ogni regina | 50 franchi |
| 2. | per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA | 90 franchi |
| 3. | per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale) | 8 franchi |
| 4. | per ogni stazione di fecondazione A | 3000 franchi |
| 5. | per ogni stazione di fecondazione B | 500 franchi |

- b. esami funzionali:
- | | |
|--|-------------|
| 1. per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici | 440 franchi |
| 2. per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici | 180 franchi |

⁶ Il contributo per una stazione di fecondazione è assegnato se nell'anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine.

Art. 22 cpv. 2

Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 22a Assegnazione dei contributi

¹ I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:

- | | |
|---|---------|
| a. allevamento di bovini | 72 % |
| b. allevamento di equini | 4 % |
| c. allevamento di suini | 10,75 % |
| d. allevamento di ovini, escluse le pecore da latte | 6,5 % |
| e. allevamento di caprini e di pecore da latte | 5,75 % |
| f. allevamento di camelidi del Nuovo Mondo | 0,2 % |
| g. allevamento di api mellifere | 0,8 % |

² Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento non sono sufficienti per versare i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15–21, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono ridotti in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

³ Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento sono superiori ai contributi da versare in base alle aliquote di cui agli articoli 15–21 per una categoria di allevamento, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono aumentati in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

⁴ Per la riduzione e l'aumento dei contributi da versare è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per calcolare tale rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell'ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Art. 39

Abrogato

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

N. I

Art. 15	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
...		
Esami della produzione di carne	1° ottobre–30 settembre	15 ottobre
...		

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

20 maggio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

